REGOLAMENTO (CEE) N. 3175/74 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1974

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3591/73 [1] e (CEE) n. 2092/74 [2] è stato aperto e ripartito tra gli Stati membri per il 1974 un contingente tariffario comunitario di un volume totale di 17 000 tonnellate per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune ;

considerando che, in base ai dati economici più recenti relativi al 1974 in materia di consumo, di produzione, di esportazione verso paesi terzi, di importazioni effettuate col beneficio del regime di perfezionamento attivo o di altro regime tariffario preferenziale e tenuto conto delle scorte esistenti in taluni Stati membri, è lecito ritenere che il fabbisogno di importazioni della Comunità in provenienza da paesi terzi potrà raggiungere nel 1974 un livello di 22 500 tonnellate ; che è quindi opportuno aumentare di 5 500 tonnellate il volume del contingente tariffario in questione ;

considerando che, nella suddivisione del volume di 5 500 tonnellate tra le diverse qualità di magnesio, è lecito ritenere che, tenuto conto delle disponibilità nella Comunità, incluse le scorte esistenti in uno Stato membro al 31 dicembre 1973, il fabbisogno supplementare d'importazione è di 1 000 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e di 4 500 tonnellate per il magnesio greggio in lega ;

considerando che occorre ripartire il volume di magnesio greggio non in lega tra gli Stati membri che hanno esaurito le possibilità d'importazione previste dai summenzionati regolamenti secondo il loro fabbisogno supplementare e permettere agli altri Stati membri di prelevare dalla riserva se in essi si manifesta un fabbisogno supplementare ; che d'altronde, per quanto riguarda il magnesio greggio in lega, è opportuno attribuire la totalità del volume supplementare alla riserva comunitaria istituita a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3591/73,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il contingente tariffario comunitario aperto con i regolamenti (CEE) n. 3591/73 e (CEE) n. 2092/74, per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune, è portato da 17 000 a 22 500 tonnellate.

Tale aumento è suddiviso come segue :

a) 1 000 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità di magnesio puro uguale o superiore al 99,8 % ed inferiore al 99,95 % (magnesio greggio non in lega),

b) 4 500 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso una quantità di magnesio puro inferiore al 99,8 % (magnesio greggio in lega).

Articolo 2

1. Il quantitativo di 1 000 tonnellate di magnesio greggio non in lega, di cui all'articolo 1, lettera a), è suddiviso in due parti.

2. Una prima parte di 800 tonnellate è ripartita come segue tra gli Stati membri :

	in tonnellate
Benelux	146
Germania	445
Francia	86
Italia	5
Regno Unito	118

3. Una seconda parte di 200 tonnellate costituisce la riserva. La riserva prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3591/73 e modificata dal regolamento (CEE) n. 2092/74 è pertanto portata da 320 a 520 tonnellate.

Articolo 3

Qualora in Danimarca e in Irlanda si manifesti un fabbisogno complementare di magnesio greggio non in lega, questi Stati membri prelevano un'aliquota adeguata dalla riserva corrispondente se l'importo di quest'ultima lo consente.

[1] GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 39.
[2] GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 14.

Articolo 4

Il quantitativo di 4 500 tonnellate di magnesio greggio in lega di cui all'articolo 1, lettera b), costituisce la riserva. La riserva prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3591/73 e modificata dal regolamento (CEE) n. 2092/74 è pertanto portata da 2 139 a 6 639 tonnellate.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CAVAILLE